



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano*  
Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi

IL DIRIGENTE

- VISTA la Legge n. 241/1990, ed in particolare gli artt. 21-octies e 21- nonies;
- VISTO il D.Lgs. n. 165/2001;
- VISTO il CCNL Comparto Scuola del 29.11.2007 come richiamato dall'art. 1, comma 10, del CCNL Comparto Istruzione e ricerca del 19.04.2018 ed in particolare l'art. 25, comma 5 del succitato CCNL Comparto Scuola;
- VISTO il D.L. n. 126 del 29.10.2019, convertito in Legge n. 157/2019, ed in particolare l'art. 1-quinquies;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio n. 6161 del 28.09.2016 che, in esecuzione dell' ordinanza cautelare del TAR Lazio - sez. III bis - n. 6518/2016 (Reg. Ric. n. 9583/2016), disponeva, in favore della ricorrente Chiappelli Silvia, nata il 10/10/1974, diplomata magistrale, l'inserimento con riserva nelle Graduatorie ad Esaurimento di III fascia della Provincia di Oristano, scuola dell'infanzia e primaria, posto comune, ad ogni effetto, compresa la stipula di contratti individuali di lavoro, con condizione risolutiva connessa all'eventuale soccombenza nel giudizio di merito;
- VISTO il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4631 del 09/08/2018 di individuazione dell'aspirante Chiappelli Silvia quale avente titolo, in quanto inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento in forza del provvedimento cautelare di cui sopra, ad essere assunta con contratto di lavoro a tempo indeterminato come insegnante di scuola primaria, posto di sostegno;
- VISTA la sentenza del TAR del Lazio n. 232/2021 (resa nel giudizio R.G. n. 9583/2016) che, pronunciandosi sul merito del ricorso, e uniformandosi alle decisioni assunte dal Consiglio di Stato in Adunanza Plenaria nn. 4 e 5 del 27.02.2019 che negano l'equiparazione del diploma magistrale all'abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia e nella scuola primaria, ha respinto nel merito il ricorso prodotto, fra gli altri, dalla ricorrente Chiappelli Silvia, inserita nelle Graduatorie ad Esaurimento di II fascia a seguito del provvedimento sopracitato;
- VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, Sezione VI, n. 5565/2021, che ha respinto il ricorso in appello (R.G. n. 1889/2021) avverso la sentenza di cui sopra, confermando l'esito del giudizio di primo grado;
- VISTO l'art. 25, comma 5, del CCNL, Comparto Scuola del 29.11.2007, confermato nella vigenza dall'art. 1, comma 10, del CCNL, Comparto Istruzione e Ricerca, sottoscritto in data 19.04.2018, che prevede, in caso di “*annullamento della procedura di reclutamento*”, compiuta in ottemperanza alla decisione cautelare del giudice amministrativo, “*la risoluzione del rapporto di lavoro*” condizionato all'esito sfavorevole del giudizio di merito;
- VISTA la nota del Ministero dell'Istruzione, Dipartimento per il sistema Educativo di Istruzione e di Formazione, prot. n. 709 del 20.05.2020, nella parte in cui fornisce direttive in materia di



*Ministero dell' Istruzione*  
*Ufficio Scolastico Regionale per la Sardegna*  
*Ufficio Ottavo – Ambito Territoriale per la Provincia di Oristano*  
*Via Lepanto s.n.c.(ex Istituto Tecnico Geometri), 09170 Oristano - Codice Ipa: m\_pi*

decadenza dei contratti di lavoro a tempo indeterminato e determinato del personale docente a seguito di sentenze sfavorevoli per i ricorrenti;  
RITENUTO che, di conseguenza, l'Amministrazione Scolastica debba procedere all'annullamento dei succitati provvedimenti prot. n. 6161 del 28.09.2016 e prot. n. 4631 del 09/08/2018, con conseguente risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato da parte del Dirigente Scolastico dell'Istituzione Scolastica sede di titolarità;

DECRETA

Per le motivazioni in premessa, il provvedimento di questo Ufficio prot. n. 6161 del 28.09.2016, di inserimento dell'insegnante Chiappelli Silvia nelle Graduatorie ad Esaurimento della scuola primaria e della Scuola dell'Infanzia per la Provincia di Oristano, è annullato.

Per le medesime motivazioni il conseguente provvedimento di questo Ufficio prot. n. 4631 del 09/08/2018, di individuazione della medesima insegnante quale avente titolo alla stipula di un contratto di lavoro a tempo indeterminato presso l'Istituto Comprensivo di Samugheo, scuola primaria, posto di sostegno, è annullato.

Il contratto di lavoro a tempo indeterminato dovrà essere risolto dal Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Samugheo in applicazione della normativa citata in premessa e, in particolare, dell'art. 25, comma 5, del CCNL, comparto scuola del 29.11.2007.

IL DIRIGENTE

Elisa Serra

Documento firmato digitalmente

All'Ins. Chiappelli Silvia  
c/o Istituto Comprensivo di Samugheo

Al Dirigente Scolastico  
Istituto Comprensivo di Samugheo

All'Albo e al sito Web  
Sede